

# **COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 35 del 7 aprile 2006**

Riunione del 23 marzo 2006

Presidente    Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti   Avv. Massimo Rosi                    (Relatore)  
                  Avv. Amato Montanari

## **CAF/32/06 – Appello della tesserata Claudia Bruscantini avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento del 26 gennaio 2006 – scioglimento coattivo del vincolo dalla società SC New Volley**

### **LA CAF**

- Letti gli atti ufficiali e l'appello dell'atleta Claudia Bruscantini avverso il provvedimento della CTA in data 26 gennaio 2006 che disponeva lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società S.C. NEW VOLLEY, subordinatamente all'effettiva partecipazione della stessa al campionato di B2, limitatamente alla parte in cui ne veniva condizionata l'efficacia al versamento di un indennizzo commisurato in €3.000,00 a carico della Bruscantini e a favore del sodalizio;
- udito l'avv. Marcello Pacifico, difensore della ricorrente

### **OSSERVA**

La decisione della CTA - pur se carente di motivazione sugli aspetti economici - risulta indubbiamente adottata ex art. 35 R.A.T., in base al quale, in caso di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all'associato, l'atleta è tenuto a corrispondere un indennizzo che, in difetto di accordo tra le parti, viene determinato dalla CTA con la stessa delibera di scioglimento, a titolo di rimborso spese e in via equitativa (art. 35 n. 4). Il relativo versamento (art. 35 n. 5) è condizione di efficacia del provvedimento solutorio.

Quanto ai criteri di liquidazione della somma di €3.000,00 - la cui domandata riduzione costituisce vero ed unico motivo di appello - va rilevato come, nell'amministrare i poteri (comunque equitativi) ad essa attribuiti, la CTA abbia correttamente valutato la situazione concreta, avuto riguardo ad altre analoghe vicende recenti (cfr., ad esempio, il caso di altra atleta tesserata per il medesimo sodalizio [Martina Cabrele / New Volley - CTA C.U. 13/10/2005] ove l'indennizzo era stato ugualmente liquidato in € 3.000,00) oltre che alla durata del vincolo tesserativo (sette anni circa), all'età anagrafica e alle prospettive agonistiche dell'odierna appellante.

Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata, da interpretarsi ed integrarsi nel senso che precede.

**PQM**

- Respinge l'appello.
- Dispone incamerarsi la tassa.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 7.4.2006